

del 19.05.05 ore 16,30 NOTI e WVIP 15.04.05
per il 10.05.05



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di

LATINA

AL TRIBUNALE DI LATINA

SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Pubblico Ministero

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Garullo Antonio e Ottocento Mario

Visto il provvedimento presidenziale di fissazione dell'udienza in camera di consiglio emesso in data 25/1/2005

Osserva-

Il procedimento in esame trae origine dal ricorso presentato presso il Tribunale di Latina da Garullo Antonio e Ottocento Mario al fine di ottenere la trascrizione nei registri comunali dello Stato Civile del matrimonio dagli stessi contratto in Olanda.

La norma fondamentale alla quale è necessario fare riferimento è contenuta nell'art. 18 del DPR 396/2000, il quale prevede che "gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico".

La nozione di ordine pubblico e l'individuazione dei principi che lo costituiscono hanno sempre rappresentato un problema per la teoria del diritto internazionale privato. La sua relatività storica, unitamente all'assenza di una qualsiasi, seppure implicita, definizione normativa, rende la norma in esame tra le più controverse sotto il profilo della determinatezza.

Nella dottrina e nella giurisprudenza si è fatta progressivamente strada l'idea che bisogna fare capo essenzialmente alla Costituzione

per trovare i valori e i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

L'ordine pubblico di cui all'art. 18 DPR cit. è quello che si suole tradizionalmente definire come ordine pubblico "internazionale" per distinguerlo dall'ordine pubblico "interno". La distinzione tra l'uno e l'altro è posta, in primo luogo, con riferimento alla funzione. L'ordine pubblico internazionale ha carattere eccezionale; esso cioè costituisce una eccezione al normale funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'ordine pubblico interno, invece, non ha nulla di eccezionale, costituendo (insieme al buon costume ed alle norme imperative ex art. 1343 c.c.) un limite normale alla libertà negoziale, ovvero alla facoltà dei privati di autoregolamentare i propri interessi.

L'ordine pubblico internazionale deve, quindi, ritenersi comprensivo dei principi fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale, nell'ambito dei quali vanno senz'altro annoverati quelli enunciati negli artt. 29 e ss. della Costituzione che riconoscono la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e dettano i principi a tutela della prole, riferendosi in tal modo chiaramente al tradizionale rapporto di coniugio fra soggetti non appartenenti al medesimo sesso, unico matrimonio attualmente previsto e disciplinato dall'ordinamento interno.

In particolare, dalla lettura della Costituzione emerge che il riconoscimento di quella primaria, fondamentale e preesistente formazione sociale che è la famiglia è riferito solo ed esclusivamente a quella realtà sociale e storica che ha sempre caratterizzato la nostra comunità.

Fra i Paesi europei, soltanto in Olanda il matrimonio è istituito caratterizzato dalla indifferenza del sesso dei coniugi; altri Paesi, come la Francia, disciplinano, accanto al matrimonio, una unione registrata o patto di solidarietà che si diversifica dal matrimonio ed è volta a costituire un vincolo di solidarietà fra due persone le quali possono essere anche dello stesso sesso. Attualmente, nella generalità dei Paesi del mondo, così come in Italia, l'istituto del matrimonio è configurabile esclusivamente fra soggetti di sesso diverso, sicché il matrimonio fra soggetti dello stesso sesso non può

in alcun modo neppure ricomprendersi nell'ambito delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute ex art. 10 della Costituzione.

Alla luce delle circostanze sopra evidenziate, la richiesta trascrizione nei registri dello Stato Civile dell'atto di matrimonio contratto dai ricorrenti in Olanda appare pertanto preclusa dall'art. 18 DPR 396/2000, essendo in contrasto con l'ordine pubblico il matrimonio fra soggetti appartenenti allo stesso sesso.

P Q M

Visti gli artt. 95, 96 e 100 DPR 396/2000 e 738, comma 2, cpc

CHIEDE

il rigetto del ricorso.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

LATINA, 10/3/2005

IL PUBBLICO MINISTERO

dott. ssa *Simona Gentile*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
083: 11.3.2005
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
D